

SOCIETA' della SALUTE SENESE Sede Legale: Via Pian D'Ovile 9/11 -53100 Siena – C.F./ P.IVA 01286940521

Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille Azienda USL Toscana Sud Est

Provvedimento n° 170 del 23/07/2019

Oggetto: Conferimento incarico per prestazioni di supporto alle procedure di gara - CIG: Z422939E5A

Premesso che

- la Società della Salute ai sensi della L.R.T. 40/2005, è costituita dai Comuni della zona socio-sanitaria e dall'Azienda USL in forma di Consorzio pubblico ai sensi del D. Lgs. 267/2000 al fine di assicurare l'integrazione delle politiche sociali e sanitarie ed il loro coordinamento con le altre politiche incidenti sulla qualità della vita di una comunità e di un territorio, obbiettivo raggiungibile solo con l'assunzione di responsabilità a più livelli;
- la medesima Società, formalmente stipulata con rogito notarile del Dott. Stefano Cambiaggi il 12 marzo 2010, non assume in sé soltanto le competenze programmatorie e di indirizzo sui servizi sanitari territoriali, socio-sanitari e sociali di cui all'art. 71bis comma 3 della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., ma anche le competenze gestionali sui servizi socio-sanitari e sociali di cui al medesimo comma lett. c) e d), nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'art. 142 bis "Norme transitorie e finali" della citata legge regionale;
- la Società della Salute Senese si è avvalsa del supporto del Servizio Gare e Appalti del Comune di Siena dal 06/10/2015 al 31/12/2018 a seguito della "Convenzione per la disciplina dell'avvalimento di strutture organizzative comunali da parte del Consorzio SDS Senese" approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva della SdSS n. 17 del 06/10/2015 e successivamente rinnovata, per lo svolgimento delle attività relative alle procedure di gara e alla gestione dell'attività contrattuale, fino al 31.12.2018;

- a partire dal gennaio 2019 il Comune di Siena ha deciso di non rinnovare ulteriormente la convenzione sopra citata;
- ad oggi non risulta ancora compiutamente definito l'intero assetto organizzativo del Consorzio e gli uffici interni dell'Ente non sono in grado di adempiere in toto alle funzioni di supporto alle attività del Responsabile unico del procedimento;

Considerato che per la Società della Salute Senese è necessario un supporto giuridico amministrativo alle attività del Responsabile unico del procedimento per la gestione delle procedure di gara di competenza del Consorzio, in quanto non dispone al suo interno delle competenze e professionalità necessarie al corretto e regolare svolgimento dei dovuti adempimenti in materia;

Dato atto che

- la Dott.ssa Chiara Ravenni, individuata in considerazione dell'esperienza e della professionalità maturata nell'ambito della gestione di procedure di gara, anche di elevato importo e complessità, si è dichiarata disponibile all'espletamento dell'incarico di cui trattasi per due anni, per un importo pari a € 6.000,00 complessivi, onnicomprensivi;
- l'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 consente di procedere ad affidamento diretto nel caso di appalti di importo inferiore ad € 40.000,00;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto, sotto lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Picciolini, Direttore della Società della Salute Senese;

Visti:

- la L.R.T. n.40/2005 e smi;
- la L.R.T. n.41/2005 e smi;
- Il Decreto del Presidente SdS Senese n.1 del 13.05.2019 di nomina del Direttore della Società della Salute Senese;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DISPONE

1. **di conferire**, per le motivazioni di cui alla premessa, l'incarico di supporto giuridico amministrativo alle attività del Responsabile unico del procedimento alla Dott.ssa Chiara

Ravenni, per un importo pari a € 6.000,00 complessivi, onnicomprensivi;

- 2. **di approvare** lo schema di convenzione allegato "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3. **di dare atto** che la somma a copertura delle spese di cui al presente provvedimento è allocata nell'apposito conto economico del Bilancio pluriennale del Consorzio;
- 4. **di dare pubblicità** al presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della SdSS e l'affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi;
- 5. **di trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti della normativa regionale e dell'art. 13 dello Statuto.

Allegato	"A"	al Provvedimento n.	del	
, o g o				

SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI GARA

L'anno duemiladiciannove, addìdel mese di luglio nella sede della Società della Salute Senese in Siena – Via del Pian d'Ovile 9/11, con la presente scrittura privata fra i Signori:

- Dott. Marco Picciolini nato a San Gimignano (Si) il 27/07/1959, in qualità di Direttore della Società della Salute Senese (di seguito anche Consorzio) C.F. e P.IVA 01286940521, il quale agisce in nome e per conto di detta Società in virtù del Decreto del Presidente n. 1 del 13/05/2019

E

- Dott.ssa Chiara Ravenni nata a ------ il -----, residente a Siena, ------, (codice fiscale ------) responsabile del Servizio Gare e Appalti del Comune di Siena, autorizzata al presente incarico con provvedimento della Direzione Risorse Umane di detto Ente in data 15/07/2019 (come da nota prot. 0057208 – ns. prot.4244/2019)

PREMESSO

- che la Società della Salute Senese si è avvalsa del supporto del Servizio Gare e Appalti del Comune di Siena dal 06/10/2015 al 31/12/2018 a seguito della stipula della "Convenzione per la disciplina dell'avvalimento di strutture organizzative comunali da parte del Consorzio SdS Senese" per lo svolgimento delle attività relative alle procedure di gara e alla gestione dell'attività contrattuale:
- che a partire dal gennaio 2019 il Comune di Siena ha deciso di non rinnovare ulteriormente la convenzione sopra citata;
- che ad oggi non risulta ancora compiutamente definito l'intero assetto organizzativo del Consorzio e gli uffici interni dell'Ente non sono in grado di adempiere in toto alle funzioni di supporto alle attività del Responsabile unico del procedimento;
- che, pertanto, in considerazione dell'esperienza e della professionalità maturata nell'ambito della gestione di procedure di gara, anche di elevato importo e complessità, con provvedimento n. ---- del --- veniva individuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n.50/2016, quale affidataria dell'incarico di supporto alle attività del Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Chiara Ravenni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Affidamento dell'incarico

1. La Società della Salute Senese, in esecuzione del provvedimento n. ---- del ----, e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida, alla Dott.ssa Chiara Ravenni, come sopra individuata, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico per le prestazioni di supporto giuridico amministrativo alle attività del Responsabile unico del procedimento per la gestione delle procedure di gara di competenza del Consorzio.

Art. 2 Oggetto dell'incarico

- 1. Ai fini della presente convenzione si intende come supporto alle attività del Responsabile unico del procedimento le prestazioni giuridico amministrative necessarie al corretto svolgimento delle funzioni del medesimo Responsabile nelle seguenti specifiche attività:
- Supervisione e verifica dei capitolati di appalto e dei bandi di gara;
- Consulenza giuridico-legale relativa alla gestione delle gare e dei rapporti contrattuali con gli affidatari;
- 1. L'attività dovrà essere svolta con riferimento alla fase di progettazione, pubblicazione e svolgimento delle procedure di gara e dovrà essere assicurata con regolarità durante tutto il procedimento ed ogni qualvolta ne faccia richiesta il Responsabile del procedimento.

Art. 3 Modalità di svolgimento dell'incarico e obblighi delle parti

- 1. Le prestazioni richieste nella presente Convenzione, quale contratto d'opera intellettuale, sono infungibili e rigorosamente personali.
- 2. All'incaricato, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
- 3. Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente potrà determinare la risoluzione del presente contratto d'incarico ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.
- 4. L'incaricato nell'espletamento di quanto affidato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dalla presente convenzione, è altresì obbligato all'osservanza delle leggi riguardanti la deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico medesimo.
- 5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, dalla presente convenzione e dalle norme in essa richiamate, l'incaricato si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative che saranno eventualmente emanate successivamente all'affidamento dello stesso e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna.
- 6. Resta a carico dell'incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Società della Salute.
- 7. Deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni di massima impartite dal Consorzio, a mezzo del Responsabile del procedimento, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. In particolare le sue attività dovranno essere espletate in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi delle varie fasi di cui si compone l'intero iter per la realizzazione degli appalti.
- 8. Nell'adempimento dell'incarico dovrà seguire le eventuali indicazioni di dettaglio che verranno formulate dal Responsabile del procedimento e risponderà dell'attività svolta direttamente allo stesso.
- 9. L'inosservanza delle prescrizioni formulate dal Responsabile del Procedimento, sempre che non siano in contrasto con le indicazioni di massima dallo stesso formulate, costituisce inadempienza contrattuale e può comportare le conseguenze previste dall'art. 10 della presente convenzione.
- 10. L'incaricato è tenuto a collaborare costantemente o comunque a semplice richiesta con il responsabile del procedimento, e a far presente allo stesso evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico.
- 11. L'incaricato è tenuto a recarsi presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento almeno una volta ogni 15 giorni e/o comunque quando richiesto dallo stesso.

Art. 4 Termini, durata dell'incarico e penali

- 1. La durata delle prestazioni oggetto della presente convenzione è stabilita in anni 2 decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
- 2. Detto termine può essere sospeso o interrotto solo con atto scritto da parte del responsabile del procedimento, eventualmente anche su richiesta motivata dell'incaricato.
- 3. L'incaricato deve rispettare, per lo svolgimento delle singole funzioni ad esso attribuite, i termini previsti per legge, nella presente convenzione ed eventualmente fissati dal Responsabile del Procedimento o per scritto dal Consorzio.

Art. 5 Compenso professionale

- 1. Il corrispettivo spettante a titolo di compenso e spese per l'espletamento dell'incarico è calcolato in complessivi € 6.000,00, onnicomprensivi.
- 2. Il corrispettivo convenuto è immodificabile ai sensi dell'art. 2233 del codice civile; non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile per quanto applicabile.

Art. 6 Oneri vari

1. Sono a carico dell'affidatario le eventuali spese connesse e correlate alla stipulazione del presente atto.

Art. 7 Modalità di corresponsione dei compensi

- 1. Il Consorzio pagherà il corrispettivo spettante all'incaricato in più soluzioni. Indicativamente e salva diversa determinazione del Consorzio da adottarsi in accordo con l'incaricato, l'importo sarà suddiviso in due rate, corrispondenti alle annualità previste.
- 2. L'incaricato dovrà presentare al Consorzio richiesta scritta di pagamento di quanto spettante.

Art. 8 Responsabilità

1. L'incaricato è in generale responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione dell'attività conseguente all'incarico.

Art. 9 Coperture assicurative

 L'incaricato dovrà essere munito, a far data dalla firma della presente convenzione di incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Detta polizza dovrà avere efficacia per tutta la durata dell'incarico.

Art. 10 Facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa

- 1. La Società della Salute Senese, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte.
- 2. E' facoltà dell'incaricato di rinunciare all'incarico e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso. Il recesso da parte dell'incaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.
- 3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Società della Salute si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di garantire la presenza richiesta dal RUP;
 - b) grave e ripetuta inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal RUP;
 - c) salvo quanto previsto ai punti precedenti nell'ipotesi in cui l'incaricato non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico o previste dalla presente convenzione;
 - d) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge o dalla presente convenzione.
 - 4. La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà del Consorzio di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a), b) e c), dalla diffida ad adempiere inoltrata entro un congruo termine e dal persistente inadempimento da parte dell'incaricato.
 - 5. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma 3 saranno corrisposte al soggetto incaricato le sole competenze dovute per le prestazioni fino ad allora svolte purché ritenute accettabili dal Consorzio.
 - 6. Quanto sopra stabilito non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.

Art. 11 Controversie

1. Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in conseguenza della presente convenzione e che non potessero essere deferite in via amministrativa saranno oggetto di definizione in sede giudiziaria. Il foro competente è quello di Siena.

Redatto in unico originale, l'atto presente sottoscritto.	e, previa lettura e conferma è stato	come segue

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.